



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori FLERES, ALICATA e BURGARETTA APARO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2011**

Misure fiscali a sostegno della partecipazione al lavoro delle donne

ONOREVOLI SENATORI. - La crescita progressiva del livello di occupazione femminile è non soltanto un obbligo che la Repubblica si è assunta verso l'Unione europea a Lisbona dieci anni or sono, ma anche uno strumento di importanza fondamentale per la crescita civile ed economica del nostro Paese. La crisi globale in atto, che sta causando un evidente arretramento dell'occupazione femminile, non fa che sottolineare l'urgenza di un intervento finalizzato all'incremento della partecipazione femminile al mercato del lavoro.

I dati più recenti dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) disponibili sull'occupazione femminile confermano un generale arretramento di tutti gli indici di rilevazione (tasso di occupazione, tasso di disoccupazione, tasso di attività e tasso di inattività), particolarmente grave nel Mezzogiorno. Il tasso di occupazione femminile si attesta in Italia al 46,1 per cento, a un livello largamente inferiore non solo rispetto all'obiettivo finale - tasso di occupazione al 60 per cento entro il 2010 - fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 (cosiddetta strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione), ma anche rispetto all'obiettivo intermedio del 57 per cento per il 2005. Questo dato ci colloca agli ultimi posti in Europa e in posizione molto arretrata anche su scala mondiale. Un dato significativo è costituito, peraltro, anche dalle forti differenze territoriali che si registrano in Italia, dove nel Mezzogiorno il tasso d'occupazione femminile è fermo al 30,8 per cento, contro il 55,6 per cento del Nord-Ovest e il 56,9 per cento del Nord-Est. In altri termini, le donne del Sud, in molti casi, hanno smesso di cercare

lavoro, con ciò sfuggendo anche alle rilevazioni del tasso di disoccupazione.

Sul fronte maschile la situazione ancorché difficile, è decisamente diversa, anzi migliore, rispetto alla media europea. Infatti, lavora l'87,7 per cento degli uomini italiani che hanno tre o più figli contro una media UE dell'85,4 per cento.

Le politiche per la ripresa economica nel nostro Paese non possono dunque prescindere da azioni volte a superare questa situazione che relega la maggior parte delle donne italiane nel sistema del lavoro domestico, escludendole da quello del lavoro professionale.

A tal fine, il presente disegno di legge propone una semplice misura di incentivazione fiscale che mira direttamente a promuovere il lavoro delle donne, in funzione del raggiungimento dei traguardi fissati dalla citata strategia di Lisbona.

La norma, in particolare, punta esplicitamente a far sì che, a parità di reddito percepito, il prelievo IRPEF su quello della contribuente lavoratrice sia significativamente inferiore a quello esercitato sul reddito identico del lavoratore.

Effetto collaterale del disegno di legge, che si contraddistingue anche per la semplicità attuativa, poiché si inserisce nell'ordinamento vigente e non richiede onerosi adattamenti, è altresì quello di agevolare l'emersione di lavoro sommerso, contribuendo positivamente alla regolarizzazione del lavoro.

A giudizio dei proponenti, le misure individuate nel testo, pertanto, costituirebbero un importante contributo verso il superamento dell'attuale situazione in direzione del raggiungimento degli *standard* europei.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. Al fine di promuovere e sostenere la partecipazione al lavoro delle donne, in vista del raggiungimento degli obiettivi di occupazione femminile fissati dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000, alle lavoratrici dipendenti, economicamente dipendenti e autonome alla prima occupazione è riconosciuto, in via sperimentale, il regime speciale di imposizione sui redditi personali di cui alla presente legge.

## Art. 2.

*(Detrazione fiscali in favore delle donne lavoratrici)*

1. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

«1-ter. L'importo delle detrazioni di cui al comma 1, lettera c), è incrementato forfetariamente, di 1.500 euro per gli anni 2012, 2013 e 2014 e di 2.000 euro per gli anni 2015, 2016 e 2017, per i contribuenti di sesso femminile. Tale incremento spetta nei casi in cui:

a) la contribuente svolga, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o parasubordinato, sulla base di un regolare contratto, o attività libero-professionale;

b) le attività lavorative di cui alla lettera a) siano svolte nel rispetto dei relativi obbli-

ghi tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia;

c) il reddito complessivo lordo del nucleo familiare della contribuente non sia superiore a 70.000 euro annui, incrementati di 10.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

*1-quater.* Qualora l'incremento delle detrazioni disposto dal comma *1-bis* non risulti, in tutto o in parte, fruibile da parte del soggetto beneficiario, per eccedenza rispetto alla relativa imposta lorda, la quota di detrazione non effettivamente finita è riconosciuta alla contribuente, fino a concorrenza dell'intero importo spettante, mediante corresponsione di un assegno di importo corrispondente, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In alternativa, tale quota può essere portata in compensazione di altre imposte o contributi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere trasformata in un credito d'imposta da utilizzare entro il quinto periodo di imposta successivo a quello della dichiarazione.

2. Il decreto di cui all'articolo 12, comma *1-quater*, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### Art. 3.

#### *(Detrazione forfetaria aggiuntiva)*

1. Alle contribuenti di cui alla presente legge, residenti in aree territoriali o occupate in settori o professioni caratterizzati da un tasso di partecipazione al lavoro delle donne inferiore per almeno il 25 per cento al tasso medio nazionale riferito a tutti i settori economici o, comunque, con un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, si applica, per i medesimi esercizi di imposta

e in aggiunta al regime speciale di imposizione previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge e alle detrazioni di cui all'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, una detrazione forfetaria aggiuntiva pari a 1.000 euro.

Art. 4.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotti dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, si provvede, a decorrere dal primo periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima, con la legge di stabilità ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.





